

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 123 *‘Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali’*

Azione 1 *‘Trasformazione e/o commercializzazione
di prodotti Allegato I del Trattato’*

CONTESTO GENERALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), iii) e articolo 28 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005;

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007 (di seguito P.S.R.), come modificato nella formulazione da ultimo approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2012) 9650 del 13 dicembre 2012 (Versione 8);

Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

Reg. (CE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.

COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA DELL'ASSE E OBIETTIVI OPERATIVI

Agire in maniera forte sul segmento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è presupposto indispensabile - stante la struttura del sistema agroalimentare regionale - per raggiungere l'obiettivo strategico dell'Asse 1, vale a dire creare reddito nel settore e concorrere alla crescita economica e sostenibile del territorio.

La Misura partecipa inoltre alla priorità di sostenere aziende operanti in comparti produttivi in cui si verifica un calo di competitività e contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di Asse "Sostenere la razionalizzazione e l'innovazione dei processi nel segmento della trasformazione dei prodotti agricoli " e "Consolidare e stabilizzare la redditività del settore agricolo".

A tale riguardo si incentivano - in un'ottica di allargamento dei potenziali mercati - interventi finalizzati a qualificare le produzioni, anche agendo sul contenuto di servizi e conoscenze associate ai singoli prodotti, ed interventi tesi ad aumentare la distintività e ad introdurre tecnologie innovative per contenere i costi e ridurre l'impatto ambientale.

La Misura concorre inoltre in modo incisivo all'obiettivo "Promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie", con interventi finalizzati al miglioramento delle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti e alla diffusione dell'innovazione orientata al mercato.

Infine, la Misura promuove l'aggregazione delle produzioni e dell'offerta, l'integrazione dei soggetti operanti nell'ambito delle singole filiere e il concreto trasferimento di beneficio economico ai produttori di base.

Queste finalità sono articolate nei seguenti obiettivi operativi tesi ad incentivare:

- la remunerazione della materia prima ai produttori di base;
- la commercializzazione dei prodotti agricoli attraverso la sottoscrizione di contratti per l'integrazione di filiera;
- l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- gli investimenti finalizzati ad aumentare le quote di esportazione dei prodotti agro-alimentari;
- gli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti agroindustriali;
- gli investimenti connessi al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche;
- gli investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo – che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere su una quota di risorse destinate alla Misura 123 pari a 20,130 milioni di Euro, comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale, incrementabili da ulteriori fondi derivanti da economie di spesa maturate nell'ambito dei precedenti Programmi Operativi o da risorse rese eventualmente disponibili con successivi atti a titolo di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8 del P.S.R..

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'Azione è rivolta alle imprese di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima.

L'Azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto;
- riferiti ai settori individuati nel P.S.R..

LOCALIZZAZIONE

L'Azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere realizzati su detto territorio.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca – e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione non deve configurarsi quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni debbono ricorrere al momento della presentazione della domanda.

L'allegato A) al presente Programma Operativo di Misura sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;

- acquisto di brevetti e licenze;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare complessivamente il 12% degli investimenti materiali. Nel rispetto di tale limite la voce di spesa di cui all'ultimo alinea non può superare il 10% del costo complessivo del progetto.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- f) investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche;
- g) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.

Gli investimenti di cui al punto e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

Gli investimenti di cui al punto f), riguardanti l'utilizzo di rifiuti e/o sottoprodotti per finalità energetiche, devono essere funzionali ad attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti dell'Allegato I del Trattato, sia in entrata che in uscita, e l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi.

3. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta di prodotti di qualità quali definite al successivo punto 6.;

- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99;
- gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- costruzione di strutture ed acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese non oggetto di ammortamento;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

4. SETTORI DI INTERVENTO

Nell'ambito dei settori e comparti di seguito elencati e nel rispetto delle esclusioni specificate, sono ammissibili solo gli investimenti relativi alla commercializzazione ed alla trasformazione di materie prime e di prodotti trasformati e commercializzati dal beneficiario inclusi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

SETTORE LATTIERO CASEARIO

Il sostegno è accordato a tutti i prodotti del settore con esclusione degli investimenti proposti da imprese - prime acquirenti nei confronti dei produttori di base - che non rispettano gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riguardo al regolare versamento del prelievo supplementare ed alla corretta contabilizzazione delle produzioni.

COMPARTI BOVINI E SUINI

Sono esclusi:

- investimenti in nuovi impianti di macellazione;
- investimenti nel segmento della macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva;
- investimenti finalizzati alla surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo.

COMPARTI AVICOLO ED UOVA

Nel comparto avicolo sono esclusi:

- investimenti in nuovi impianti di macellazione;
- investimenti nel segmento della macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva;
- investimenti finalizzati alla surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo.

Nel comparto uova sono ammissibili solo gli investimenti in cui la materia prima sia costituita da prodotto fresco.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Il settore comprende i prodotti indicati nell'Allegato 1 parte IX del Reg. (CE) n. 1234/2007, le patate ed i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione/trasformazione, purché compresi nell'Allegato I del Trattato.

Le attività concernenti la pulizia, il taglio, la pelatura l'essiccazione ed il condizionamento del prodotto in vista della sua commercializzazione afferiscono esclusivamente al comparto del prodotto fresco.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1698/2005, il sostegno è accordato anche alle imprese aderenti ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 o che svolgano esse stesse funzione di Organizzazione di Produttori, purché la spesa ammissibile relativa all'intervento proposto sia superiore a 1.000.000 di Euro.

SETTORE CEREALICOLO

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE OLEOPROTEAGINOSE

Sono esclusi gli investimenti in impianti per la produzione di mangimi zootecnici.

SETTORE SEMENTIERO

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE FORAGGERE

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO

Interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

SETTORE OLIO D'OLIVA

Sono esclusi:

- gli investimenti relativi alla estrazione e raffinazione dell'olio di sanse;
- gli investimenti riguardanti strutture di trasformazione che non siano ubicate nella zona di produzione della materia prima stessa.

ALTRI SETTORI: carni ovicaprine, cunicole, equine, bufaline, miele, aceto balsamico, comparto floricolo (fiori recisi).

Nessuna esclusione specifica.

5. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sottoforma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

Per progetti afferenti i settori "Formaggi stagionati DOP" e "Latte alimentare e latticini freschi":

- 40% nel caso di progetti proposti da microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;

- 20% nel caso di progetti proposti da imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Per progetti afferenti tutti i rimanenti settori/comparti:

- 40% nel caso di progetti proposti da microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- 30% nel caso di progetti proposti da piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- 20% nel caso di progetti proposti da imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Nel caso di interventi per cui è prevista un'intensità di aiuto del 30% potranno agire in forma complementare e nel rispetto della massima contribuzione prevista dai Regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato i seguenti regimi che operano in conto interesse e/o garanzia:

- interventi Regime di aiuto ISA SPA Aiuto di Stato n. 618/2008 Italia approvato con decisione comunitaria C (2009) 4534 del 17/06/2009;
- L.R. n. 22 del 23 marzo 1990 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" come confluita nella L.R. n. 6 del 6 giugno 2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna" (opera in de minimis).

Nel caso di interventi per cui è prevista un'intensità di aiuto del 40% o del 20% gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

Nell'ambito dei diversi comparti di intervento, i finanziamenti disponibili nel periodo di validità del presente Avviso vengono destinati ai singoli settori o raggruppamenti nella seguente misura percentuale:

- Settore Lattiero caseario 5%
- Comparto bovini 5 %
- Comparto suini 28%
- Comparto avicoli ed uova 5%
- Settore Ortofrutticoli freschi 20%
- Settore Ortofrutticoli trasformati 10%
- Settore Cerealicolo 12%

- Raggruppamento settori Oleoproteaginose, Sementiero, Foraggiere e Bieticolo Saccarifero 10%
- Altri settori (Olio d'oliva, carni ovicaprine, cunicole, equine, bufaline, miele, aceto balsamico, comparto floricolo-fiori recisi) 5%.

I progetti rivolti a più settori/comparti/raggruppamenti saranno attribuiti al settore/comparto/raggruppamento a cui è riconducibile la maggiore quota percentuale di investimento, calcolata sull'importo totale al netto della voce spese tecniche.

6. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti da micro imprese, quali descritte al punto 1, dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 250.000 Euro.

Gli investimenti proposti da piccole e medie imprese, quali descritte al punto 1, dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 500.000 Euro, con deroga a 250.000 Euro nel caso di investimenti ubicati in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE.

Gli investimenti proposti da imprese intermedie - definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/CE che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro - dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 1.000.000 Euro.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

L'importo massimo di investimento ammissibile è fissato in 2.000.000 di Euro per investimenti proposti da micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ed a 3.000.000 Euro per investimenti proposti da imprese definite intermedie, imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei suddetti limiti massimi di spesa.

Indipendentemente dalla tipologia di impresa richiedente, l'importo minimo di investimento ammissibile ad aiuto è ridotto a 50.000 Euro (comprensivi delle voci di costo relative alle spese generali) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente alla commercializzazione diretta di prodotti di qualità.

Per commercializzazione diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed

Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese quali definite dall'articolo 1, comma 1094, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I prodotti di qualità sono quelli definiti dalla Misura 132 del P.S.R. (riportati nell'Allegato B) e debbono rappresentare la prevalenza dei prodotti commercializzati cui l'investimento è dedicato.

Ciascuna impresa può presentare un solo progetto.

Un progetto può riguardare uno o più stabilimenti. Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già definiti al punto 1. dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Avviso;
- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;
- c) dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assolta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa;
 - aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che extra CE);
 - consolidamento dell'occupazione;
 - ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale;
 - diminuzione dei costi unitari di produzione;
- d) dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
- e) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- f) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo, sono indicate nell'Allegato C) al presente Programma Operativo;

- c) specifica relazione tecnico-economica;
- d) relazione relativa alle strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- e) estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire) o documentazione comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento.

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.

Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante la contestuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;

- f) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del

normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:

- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti (solo nel caso sussista questa condizione).

8. CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al punto 7. del presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Questo parametro identifica la rispondenza dell'intervento proposto alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione definite per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R..

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio, i singoli interventi si considerano riferiti a tipologie preferenziali quando la percentuale di investimenti riconducibili a una tipologia preferenziale è superiore al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale.

Il criterio ha un peso variabile fino ad massimo di 30 punti ed è graduato nell'ambito di ciascun settore/comparto con riferimento alle singole tipologie individuate come preferenziali.

In relazione ai differenti settori o comparti, di seguito si riportano le tipologie d'intervento valutabili come prioritarie ed i pesi a ciascuna attribuiti.

SETTORE LATTIERO CASEARIO

Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone):

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto (fase stagionatura): 22 punti;
- investimenti funzionali all'innovazione di processo finalizzata all'abbattimento dei costi di trasformazione: 24 punti;
- investimenti dedicati alla commercializzazione di prodotti confezionati ad elevata distintività: 28 punti;
- investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo delle panne: 20 punti;
- investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell'ambiente e la convenienza economica: 18 punti.

In questo comparto è inoltre individuata, coerentemente all'obiettivo trasversale dell'aggregazione, l'ulteriore esigenza di ammodernamento e ristrutturazione, con la seguente priorità:

- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione che la struttura risultante abbia una capacità di lavorazione superiore alle 5.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e di 8.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in altre aree: 30 punti.

Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione delle caratteristiche intrinseche del prodotto: 18 punti;
- investimenti in innovazioni di processo e/o prodotto finalizzati all'abbattimento dei costi di produzione e/o al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato: 26 punti;
- investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati: 24 punti.

COMPARTO BOVINO

Fase di macellazione:

- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie: 20 punti;
- investimenti in strutture in grado di valorizzare le produzioni locali: 26 punti;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti: 22 punti.

Fase di trasformazione:

- investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi: 30 punti.

COMPARTO SUINO

Fase di macellazione:

- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali: 20 punti.

Fase di trasformazione:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione dei tagli secondari di suini DOP: 22 punti;
- investimenti finalizzati all'utilizzo delle carni suine per il consumo fresco: 20 punti;
- investimenti in innovazioni di processo nel segmento di trasformati a denominazione d'origine: 24 punti;
- investimenti in innovazioni di processo nel segmento di trasformati a denominazione d'origine in funzione di esigenze connesse all'esportazione in paesi terzi: 26 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti al consumatore finale, che valorizzino le produzioni DOP e/o le caratteristiche intrinseche delle produzioni IGP: 30 punti.

COMPARTO AVICOLO

Fase di macellazione:

- investimenti funzionali ad aumentare il benessere degli animali: 20 punti;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti: 22 punti.

Fase di trasformazione:

- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti: 22 punti;
- investimenti riguardanti le innovazioni di processo finalizzate all'abbattimento dei costi di produzione e/o funzionali al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato: 26 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o di caratteristiche intrinseche: 30 punti.

COMPARTO UOVA

- investimenti in innovazioni di processo e/o prodotto finalizzate all'abbattimento dei costi e/o al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato: 26 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o di caratteristiche intrinseche: 30 punti.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Ortaggi freschi e patate:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale e/o di una riduzione dei costi: 20 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 22 punti;
- investimenti finalizzati a razionalizzare e migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto: 25 punti;
- investimenti finalizzati ad incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti e/o all'introduzione di prodotti innovativi: 30 punti.

Frutta fresca:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale e/o dell'abbattimento dei costi: 20 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 22 punti;
- investimenti finalizzati a razionalizzare e migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto: 25 punti;
- investimenti in tecnologie innovative nella fase di lavorazione e conservazione del prodotto: 26 punti;
- investimenti finalizzati ad incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti e/o all'introduzione di prodotti innovativi: 30 punti.

Ortofrutta e patate trasformate:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo: 22 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 26 punti;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasformazione in particolare per ciò che riguarda il recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica: 24 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o caratteristiche intrinseche: 30 punti.

SETTORE CEREALICOLO

- investimenti in innovazioni di processo, finalizzate a nuove richieste del mercato, al miglioramento della salubrità e della qualità del prodotto ed alla riduzione dell'impatto ambientale: 30 punti;

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 22 punti;
- investimenti per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture di stoccaggio: 24 punti.

SETTORE SEMENTIERO

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 22 punti;
- investimenti in innovazioni di processo, finalizzate a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto: 30 punti.

SETTORE OLEOPROTEAGINOSE

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 20 punti;
- investimenti in innovazioni di processo finalizzate a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto, a ridurre l'impatto ambientale, al corretto utilizzo della risorsa idrica: 22 punti;
- investimenti finalizzati a prodotti trasformati funzionali a successivi utilizzi non alimentari: 24 punti.

SETTORE FORAGGERE

- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati: 26 punti.

SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO

- investimenti finalizzati ad innovazioni di processo e/o alla diversificazione del prodotto finito: 26 punti;
- investimenti finalizzati alla riorganizzazione interna della fase logistica: 20 punti.

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE

Questo parametro premia l'ubicazione dell'intervento proposto rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R..

Il criterio ha un peso massimo di 20 punti ed è graduato nell'ambito di ciascuna macroarea secondo i seguenti pesi:

- Area ad Alta Priorità: 20 punti;
- Area a Media Priorità: 14 punti;
- Area a Bassa Priorità: 7 punti.

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio verrà considerata l'ubicazione dello stabilimento in cui l'intervento è destinato ad essere realizzato.

Nel caso di investimenti rivolti a più impianti, il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo impianto alla quota di investimento destinata all'impianto medesimo e sommando i valori così ottenuti.

Il criterio non potrà essere utilizzato nel caso di progetti rivolti ad impianti ubicati in aree non individuate come prioritarie per il settore/comparto.

8.3 PRIORITA' GENERALI

Rappresentano una classe di priorità finalizzata a quantificare il livello di eccellenza dell'impresa richiedente e/o dell'investimento proposto.

In linea generale, si riferiscono a requisiti oggettivi e documentabili al momento della presentazione del progetto.

La classe ha un peso complessivo di 50 punti ed è suddivisa con riferimento ai singoli criteri e rispettivi pesi di seguito descritti.

8.3.a Integrazione di filiera

Il criterio è riferito alle concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base.

Il criterio ha un peso massimo di 10 punti ed è applicato in funzione delle seguenti condizioni:

- 1) certezza di ritiro/acquisto del prodotto: 10 punti;
- 2) prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: 4 punti;
- 3) servizi offerti: 2 punti;
- 4) conferimenti/acquisti supportati da accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: 6 punti;
- 5) contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: 5 punti;
- 6) contratti stipulati con produttori di base singoli/associati o contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli di base, avvallati dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola: 5 punti.

Le condizioni di cui ai punti 5) e 6) sono fra loro alternative.

Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio massimo di 10 punti attribuito al criterio.

8.3.b Innovazione tecnologica

Il criterio è riferito alle caratteristiche intrinseche del progetto e quantifica i punti di forza dell'investimento proposto in funzione delle finalità enunciate nell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Il criterio ha un peso di 10 punti ed è applicato ad interventi in cui la percentuale di investimenti finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 70% del costo totale al netto della voce spese generali.

8.3.c Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di 8 punti.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato.

- adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) n. 761/2001 (EMAS): 2 punti;
- certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 1 punto;
- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare: 2 punti;
- adesione alle normative UNI 10939/2001 certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare o certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 1 punto;
- certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard): 1 punto;
- Certificazioni di responsabilità sociale SA 8000: 1 punto.

8.3.d Vantaggi per l'occupazione

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di 2 punti.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in funzione del progetto presentato: 1 punto;

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in funzione del progetto presentato: 2 punti.

8.3.e Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute, certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

Nei settori "ortofrutticolo" e "cerealicolo" e per i progetti riconducibili al comparto "latte alimentare e latticini freschi" è data facoltà, in alternativa alla metodologia precedentemente esposta e su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici lavorati o trasformati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, in base alla seguente ponderazione:

Settore ortofrutticolo:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 7.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a 15.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 15.000 tonnellate.

Settore cerealicolo:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 5.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 5.000 e fino a 9.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 9.000 tonnellate.

Comparto latte alimentare e latticini freschi:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 100 e fino a 500 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 500 e fino a 1.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.000 e fino a 3.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 tonnellate.

Per i progetti rivolti ai macelli di carne suina, su esplicita richiesta del soggetto proponente, il punteggio può essere attribuito utilizzando come parametro di riferimento il numero di suini certificati biologici macellati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con la seguente ponderazione:

- 2 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno compresi fra 5.000 capi e fino a 20.000 capi;
- 3 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 20.000 capi e fino a 45.000 capi;
- 4 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 45.000 capi e fino a 60.000 capi;
- 5 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 60.000 capi.

8.3.f Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni di seguito elencate ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono valutate:

1. le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 n. 1118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (esclusa la tutela transitoria);
2. le produzioni immesse sul mercato col marchio “Qualità Controllata” di cui alla Legge Regionale n. 28/1999.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni di qualità di cui al punto 1) (0,1 punto per ogni punto percentuale) e 5 punti nel caso di produzioni di qualità di cui al punto 2) (0,05 punto per ogni punto percentuale)

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti sopra specificati prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

I punteggi di cui ai punti 1) e 2) non sono fra loro cumulabili.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato D) del presente Programma Operativo.

9. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 8), verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative rivolte a stabilimenti ubicati in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE;
- iniziative riconducibili alle specifiche preferenze settoriali di seguito dettagliate:

- carni suine: investimenti in impianti di macellazione proposti da soggetti che applichino le normative comunitarie sulla classificazione delle carcasse suine e/o introducano in via sperimentale ed in accordo con gli allevatori sistemi condivisi di valutazione oggettiva di parametri idonei a misurare l'attitudine alla trasformazione delle carni;
 - carni avicole: investimenti in impianti che adottino sistemi di etichettatura facoltativa ai sensi del D.M. 29/07/2004;
 - ortofrutticoli freschi e trasformati: investimenti proposti da imprese aderenti a Organizzazioni di Produttori (O.P.) di cui al Reg. UE n. 543/2011 o che svolgano esse stesse ruolo di O.P.;
- iniziative dedicate a produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
 - iniziative dedicate a produzioni a Denominazione d'Origine riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010, n. 1118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 - iniziative proposte da imprese con maggior fatturato;
 - iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;
 - iniziative per le quali sono previsti investimenti riguardanti esclusivamente impianti, macchinari ed attrezzature, al netto della voce spese generali.

In caso di ulteriore parità precederanno gli investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Dr. Gianna Claudia Orlandini - Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna – Telefono 051 5274875 – Fax 051 5274669 – mail corlandini@regione.emilia-romagna.it.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle singole istanze d'aiuto dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA, reperibile sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine di scadenza delle presentazione delle istanze è fissato **perentoriamente al 5 aprile 2013**, pertanto nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la

suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

All'atto della presentazione le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità:

- 1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento (allegati 4/A, 4/B);
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno ed incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;

- 3) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
- 4) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area e/o dell'immobile su cui insiste l'investimento (da produrre anche nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti macchinari ed attrezzature);
- 5) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e preventivi.

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle opere edili ed affini propriamente dette (a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e successive integrazioni (scaricabile nella versione aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso

pubblico dal sito www.ermesagricoltura.it). Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;

- tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento;
 - opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato E);
 - estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire) o documentazione comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento. Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.
- 6) Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate;
- 7) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
- per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficino;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficino.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione

del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo contenute nell'Allegato C) al presente Programma Operativo;

- 8) relazione inerente le strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- 9) relazione tecnico-economica che dimostri come l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa in funzione del raggiungimento di una o più delle condizioni riportate al punto 7, lettera c);
- 10) dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
 - che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
 - che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
 - che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
 - che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti (solo se sussiste tale condizione).
- 11) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati.

I soggetti che propongono investimenti nel settore ortofrutticolo (prodotti freschi e trasformati) dovranno produrre in alternativa una delle seguenti specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa aderisce ad una Organizzazione di Produttori (O.P.) riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 (specificando quale) e che l'investimento proposto è coerente con gli obiettivi e le azioni previste nel Programma Operativo presentato dall'Organizzazione di appartenenza. Detta dichiarazione deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'O.P.;
- che l'impresa svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori;

- che l'impresa non aderisce a nessuna Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 e che non svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori.

I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario e siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa risulta iscritta all'albo regionale acquirenti per la gestione delle quote latte con l'indicazione specifica della Regione, del numero di iscrizione e della data di riconoscimento;
- che l'impresa svolge la propria attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riguardo al regolare versamento del prelievo supplementare ed alla corretta contabilizzazione delle produzioni.

I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario e non siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante tale condizione.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza riportati al punto 8. secondo le modalità di cui all'Allegato D).

12. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi entro 120 giorni, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio individua i collaboratori che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa massima ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede istruttorie e di valutazione.

Il Responsabile del Servizio, entro 20 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Compete al Responsabile del Servizio l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi al progetto che incidano nell'attribuzione dei punteggi.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate e risultate ammissibili, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero progressivo di domanda AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

13. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

I progetti inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento delle risorse per ciascuna disponibili.

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce dei beneficiari verranno utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie settoriali in cui si sono verificate.

Qualora nell'ambito delle singole graduatorie settoriali si rendano disponibili finanziamenti residui derivanti da:

- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate,
- residue disponibilità che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile nell'ambito della graduatoria,

dette risorse saranno destinate al settore avente il maggior numero di domande non soddisfatte, calcolate in termini di investimento complessivo.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate a confermare formalmente la volontà a realizzare il progetto presentato ed ad integrare la domanda con gli Estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire), se necessario e non presentato all'atto della domanda.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro 30 giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del suddetto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

Successivamente, il dirigente competente – in esito all'istruttoria tecnica specifica svolta sugli atti progettuali - provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

14. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di notifica dell'atto dirigenziale di concessione del contributo.

Su motivata e documentata richiesta del beneficiario, presentata almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la conclusione del progetto, l'Amministrazione regionale potrà concedere una sola proroga non superiore a 120 giorni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della L.R. 15/1997.

Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dell'investimento comporta la revoca del contributo concesso, anche se in parte già erogato.

15. VARIANTI

Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere alla Regione l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti.

La richiesta di variante deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni antecedenti al termine stabilito per la conclusione del progetto.

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante nel corso della realizzazione del progetto.

A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al progetto:

- cambiamento di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso. Ciò premesso non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi disposti dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purchè contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell'intervento approvato al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali.

La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed autorizzativa.

L'amministrazione regionale si riserva di autorizzare, con atto formale del dirigente competente, le richieste di varianti in funzione della loro ammissibilità e subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

16. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI ED EROGAZIONE

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai soggetti beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

Il soggetto beneficiario ha la possibilità di richiedere l'erogazione di un'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, ad avvenuto inizio dei lavori, previa presentazione di apposita istanza, supportata da garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo pagatore rilasciata da soggetti autorizzati. La garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato ed avrà efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e sarà oggetto di richiesta di conferma di validità alla Direzione Generale dell'Istituto garante. Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario dovrà richiedere il saldo del contributo, ovvero minor somma. L'erogazione da parte di AGREA avverrà subordinatamente all'esecuzione dei dovuti controlli previo accertamento della regolare esecuzione delle opere e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente i lavori effettuati.

In caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto gli aiuti erogati ai beneficiari saranno oggetto di revoca.

Le domande di pagamento "in anticipazione" ed "a saldo" dovranno essere redatte utilizzando l'apposito SOP predisposto da AGREA.

17. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le modalità e gli schemi da utilizzare in sede di rendicontazione del progetto realizzato saranno indicate nei singoli atti di concessione.

Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute si specifica che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- che rientri nell'elenco delle spese ammissibili indicate nel presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- che sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione della domanda di saldo;

- che le fatture e gli altri documenti contabili siano emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo.
- che la spesa risulti sostenuta dal soggetto beneficiario del contributo

I titoli di spesa saranno riconosciuti esclusivamente se saldati con bonifico e/o Riba e/o Assegno con allegata documentazione di incasso da parte dell'intestatario. E' esclusa qualsiasi altra modalità di pagamento.

18. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al punto 12 afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, ai sensi del Reg. CE n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti controlli:

- a) “amministrativi” su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni cofinanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- b) “in loco” a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) “ex post” per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

19. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento(UE) n. 65/2011.

I beneficiari sono inoltre tenuti:

- al rispetto dei vincoli imposti dall'art. 19 della citata L.R. n. 15/1997 e dall'art. 72 del Reg. (CE) 1698/2005 circa la destinazione dei beni acquistati con i contributi concessi a valere sul presente Programma Operativo;
- al rispetto degli obblighi informativi di cui alla deliberazione n. 1077 del 26 luglio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'applicazione ed al mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i produttori agricoli di base, che hanno costituito condizione di ammissibilità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto, nei tre anni successivi all'ultimazione dell'investimento identificata con la data del verbale di accertamento finale di regolare esecuzione del progetto.

I suddetti vincoli saranno oggetto di controlli ex post di cui al precedente punto 18..

20. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 19) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 65/2011.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa. Ai sensi del medesimo articolo di legge è inoltre prevista - in caso di revoca - l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

La revoca può comportare anche la segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Per ciò che riguarda le specifiche riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1975/2006, quale sostituito dal Regolamento (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni si rimanda a quanto disposto nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008.

L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati e alla violazione di specifiche prescrizioni - di cui all'art. 18, lettere a) e d), della L.R. n. 15/1997 - e comporta, oltre alla revoca del contributo ed all'eventuale recupero di somme percepite a titolo di acconto, l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Allegato A)

“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”

DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005

MICROIMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati < 10 (ULA)
- 2) Fatturato annuo $\leq$ 2 Meuro

oppure

- 2) Totale di bilancio $\leq$ 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50
- 2) Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

- 2) Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) $N. \text{ Occupati (ULA)} \geq 50 \text{ e } < 250$
- 2) $\text{Fatturato annuo} > 10 \leq 50 \text{ Meuro}$

oppure

- 2) $\text{Totale di bilancio} > 10 \text{ e } \leq 43 \text{ Meuro}$

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il

calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nel quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano **in alternativa** una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) ≥ 250 e < 750
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.**

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel D.M. 18/04/2005 per le imprese di dimensione minore.

ELENCO PRODOTTI DI QUALITA'

1. prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione;
2. Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010, n. 1118/2011:

Parmigiano-Reggiano DOP, Grana padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Casciotta d'Urbino DOP, Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di Modena DOP, Culatello di Zibello DOP, Coppa piacentina DOP, Salame piacentino DOP, Pancetta piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone Modena IGP, Cotechino Modena IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Olio Brisighella DOP, Olio Colline di Romagna DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Marrone di Castel del Rio IGP, Scalogno di Romagna IGP, Pera dell'Emilia-Romagna IGP, Pesca e nettarina di Romagna IGP, Asparago verde di Altedo IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, Salame Cremona IGP, Coppia ferrarese IGP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Amarene brusche di Modena IGP, Riso del Delta IGP, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, Patata di Bologna DOP, Aglio di Voghiera DOP, Coppa di Parma IGP.

3. Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.)

Specie orticole: aglio, asparago, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicorie, cipolla, cocomero, indivia riccia, indivia scarola, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa in coltura protetta, pomodoro da pieno campo, ravanello, sedano, spinacio, zucca, zucchini.

Specie frutticole: actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, fragola, kaki, melo, olivo da olio, pesco, pero, susino, vite.

Cereali: grano duro, grano tenero, orzo, riso.

Produzioni zootecniche: carne di bovini di razza romagnola, carne di suino pesante, carne cunicola, carne di bovini di razza limousine, carne ovina di agnellone e castrato, uova da consumo fresco.

Altri prodotti: miele, funghi (champignon).

CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto.

La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione pre-investimento. Nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato.

I contratti devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti.

Nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento.

I contratti devono riportare un prezzo di acquisto definito ed espresso in Euro; non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, "miglior prezzo di mercato".

Il periodo di validità del contratto deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo.

Le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo.

E' contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.

Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto stipulato con produttori agricoli di base singoli o associati.

Nel caso il richiedente stipuli contratti con altre imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime dovranno allegare l'elenco identificativo dei produttori agricoli di base fornitori della materia prima (denominazione azienda, C.F./CUAA), specificando la ricaduta di cui beneficiano.

Nel caso di contratti di coltivazione dovranno essere individuate anche le superfici (mappali catastali) destinate alla coltivazione.

Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.

CONTRATTO DI FORNITURA

Fra _____ (produttore agricolo) _____
e _____ (richiedente del contributo) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (Azienda agricola fornitrice della materia prima) _____
con sede legale in _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

E

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (impresa richiedente del contributo) _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

SI OBBLIGANO RISPETTIVAMENTE

Articolo 1

Obblighi del fornitore

- (la parte fornitrice) si impegna a fornire la seguente quantità di materia prima:

Articolo 2

Obblighi dell'acquirente

- (la parte acquirente) si impegna a ritirare la materia prima sopracitata;

Articolo 3

Prezzo

- Il prezzo di acquisto della materia prima viene concordato in Euro _____
(indicare se viene riconosciuto una maggiorazione del prezzo in funzione di oggettivi
e verificabili parametri qualitativi);

Articolo 4

Durata

- Il presente contratto ha validità per il periodo dal _____ al _____

Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore

Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)

Luogo _____, data _____

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)

**METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLE PRIORITÀ E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al punto 8 “Criteri di priorità”:

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il punteggio è attribuibile a progetti in cui la quota di investimenti finalizzata alla tipologia preferenziale sia superiore al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali.

E' necessario specificare il settore o il comparto cui l'investimento è rivolto e la tipologia preferenziale attribuita. Nel caso l'investimento coinvolga più settori/comparti, dovrà essere ricondotto a quello interessato dalla maggiore quota di investimenti. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale. Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci specificatamente ed oggettivamente ascrivibili alla tipologia prioritaria. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente riconducibile alla predetta tipologia occorre produrre una specifica disaggregazione della voce. A supporto della metodologia precedentemente esposta, occorre produrre una breve nota tecnica che specifichi la priorità cui si ritiene di accedere, evidenzi eventuali condizioni cui la priorità è subordinata (es. filiera di prodotto identificata ai sensi di specifici regolamenti, provenienza della materia prima certificata, ecc.) ed uno schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa ed i relativi costi, che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale.

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE

Questo parametro premia l'ubicazione dell'intervento proposto rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R. di seguito riportata.

Ai fini dell'utilizzo e dell'attribuzione del criterio verrà considerata l'ubicazione dello stabilimento in cui l'intervento è destinato ad essere realizzato.

Nel caso di investimenti rivolti a più impianti il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo impianto alla quota di investimento destinata all'impianto medesimo e sommando i valori così ottenuti.

Il criterio non potrà essere utilizzato nel caso di progetti rivolti ad impianti ubicati in aree non individuate come prioritarie per il settore.

Tabella priorità territoriali

	Pianura occidentale	Pianura centrale	Pianura orientale	Collina Occidentale	Collina centrale	Collina orientale	Montagna occidentale	Montagna centrale	Montagna orientale
Cereali	xx	xxx	xxx						
Oleo proteaginose	x	xx	xx						
Bieticolo saccarifero	xxx	xxx	xxx						
Ortaggi freschi e patate		xxx	xxx						
Frutta fresca	xx	xx	xxx	xx	xx	xxx			
Ortofrutta e patate trasformate	xxx	xxx	xx						
Colture Sementiere			xxx			x			
Colture foraggere	x	xx	xxx			xxx			xxx
Carni bovine	xxx	xx	xx						
Carni suine	xxx	xx	xx	xxx			xxx		
Carni avicole		xx	xxx			xx			xx
Latte alimentare e latticini freschi	xx	xxx		xx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx
Formaggi stagionati DOP	xx	xx		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Uova		xxx	xxx		x	x		x	x

Legenda

Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa	Non prioritario
xxx	xx	x	

Fascia Altimetrica

- Pianura: altitudine < 100 m.s.l.m
- Collina: altitudine $\geq$ 100 m.s.l.m < 600 m.l.s
- Montagna: altitudine $\geq$ 600 m.s.l.m.

Aree

- Area Occidentale: territori della provincia di: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena.
- Area Centrale: territori della provincia di Bologna e della provincia di Ferrara relativamente ai comuni di Bondeno, Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda.
- Area Orientale: territori della provincia di Ferrara relativamente ai comuni non compresi nell'area centrale e territori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

8.3.a INTEGRAZIONE DI FILIERA

Il criterio premia le concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base in relazione alla dimostrazione delle seguenti condizioni.

- 1) Certezza di ritiro/acquisto del prodotto: il punteggio è attribuito nel caso di imprese che associano produttori di base quali cooperative o consorzi e che siano a mutualità prevalente. La dimostrazione è data dallo statuto o regolamento da cui risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci e dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato.
- 2) Prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: il punteggio è riferito al contenuto dei contratti ed è attribuito in presenza di clausole di acquisto che prevedano maggiorazioni al prezzo di base garantito nel caso di materia prima rispondente a specifici parametri qualitativi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia coperta da tali tipi di contratti.
- 3) Servizi offerti: il punteggio è attribuito nel caso l'impresa acquirente dimostri di fornire servizi oggettivi e verificabili (es. assistenza tecnica, controlli sui prodotti, ecc) ai produttori di base da cui acquista la materia prima. La fornitura di servizi può essere comprovata da specifiche clausole inserite nei contratti o da accordi separati, riferiti ai contratti stessi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia connessa a specifici servizi.
- 4) Conferimenti/acquisti supportati da accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: il punteggio è riferito a contratti stipulati con riferimento ad accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 ed è attribuito nel caso il contenuto del contratto faccia specifico riferimento ad uno dei suddetti accordi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.
- 5) Contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: il punteggio è riferito a contratti stipulati con Organizzazioni di produttori quali quelle precedentemente definite. Il contenuto del contratto deve riportare gli estremi del riconoscimento dell'Organizzazione (normativa, Ente che ha effettuato il riconoscimento, periodo, ecc). Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.
- 6) Contratti stipulati con produttori di base singoli/ associati o contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli di base, avallati dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola. L'avvallo può essere contenuto nel contratto stesso o può essere espresso con documento separato che faccia specifico riferimento ai contratti stessi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che

almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.

Le condizioni di cui ai punti 5) e 6) sono fra loro alternative.

Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio massimo di 10 punti attribuito al criterio.

8.3.b INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il criterio è assegnato ad interventi in cui la percentuale di investimenti finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 70% del costo totale al netto della voce spese generali.

Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci afferenti al raggruppamento "impianti e macchinari specifici" più le voci "condizionamento - climatizzazione" e "per celle frigo" afferenti al raggruppamento "impianti fissi". A supporto della metodologia precedentemente esposta occorre produrre uno specifico schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale. Detto schema deve risultare coerente con la disaggregazione di costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. Si specifica che nel caso di impianti di refrigerazione, condizionamento, atmosfera controllata, ecc. a servizio di celle frigo deve essere computato il solo costo dell'impianto, quale risulta dal preventivo di spesa, con esclusione delle opere fisse complementari quali pannellature, porte, infissi, ecc. Si sottolinea infine che le singole voci di spesa inserite nel raggruppamento "impianti e macchinari specifici" devono essere oggettivamente riconducibili al processo/prodotto cui l'investimento è finalizzato.

8.3.c CERTIFICAZIONI

- Adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) 761/01 (EMAS). Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato. Nel caso di investimenti rivolti a più impianti il punteggio è attribuito nel caso l'impianto/i certificati siano oggetto di almeno il 60% degli investimenti al netto della voce spese tecniche.
- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Adesione alle normative UNI 10939 certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare o certificazione ISO 22005 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni di responsabilità sociale SA 8000. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

8.3.d VANTAGGI PER L'OCCUPAZIONE

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto.

8.3.e PRODUZIONI BIOLOGICHE

Il calcolo è riferito alla somma dei quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o lavorati.

Esclusivamente nei settori “ortofrutticolo”, “cerealicolo”, per i progetti riconducibili al comparto “latte alimentare e latticini freschi” e per quelli rivolti a macelli di carne suina è data facoltà, su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento i quantitativi in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici lavorati o trasformati nell'impianto/i oggetto di investimento, o il numero di suini interi macellati nell'impianto/i oggetto di investimento. In questo caso la ponderazione avverrà in funzione di quanto esplicitato al punto 8.3.e del Programma Operativo.

Per entrambe le metodologie occorre considerare le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella “Produzioni realizzate pre-progetto” dell'allegato 4.B.

La dimostrazione deve avvenire producendo idonea certificazione, suddivisa per tipologia di prodotto, rilasciata dall'Organismo di Certificazione che controlla la produzione della struttura.

8.3.f PRODUZIONI DI QUALITÀ

Sono valutate:

- 1) le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 e n. 1118/2011 (esclusa la tutela transitoria), quali riportate nell'allegato B);
- 2) le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999 quali riportate nell'allegato B).

Il calcolo è riferito alla somma dei prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità ottenuti nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto" dell'allegato 4.B.

Nel caso di macelli di carne suina il punteggio attribuibile in funzione del punto 1) è calcolato rapportando il numero di suini certificati al numero totale dei suini in ingresso.

La dimostrazione deve avvenire producendo:

1. per le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 e n. 1118/2011 nel caso di strutture di macellazione, per i suini interi, idonea attestazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione.
2. per le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata", di cui alla Legge Regionale n. 28/1999, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, in cui siano indicati i quantitativi di prodotto, suddivisi per tipologie e l'Organismo di Certificazione.

I punteggi relativi ai punti 1) e 2) non sono cumulabili in riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti finiti.

ALLEGATO 4A

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

RICHIEDENTE:

RAGIONE SOCIALE

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento previsto;
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1) Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2) Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3) Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4) Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
5) Impianti fissi	A preventivo	€	
6) Impianti specifici funzionali alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti	A preventivo	€	
7) Macchinari ed attrezzature generiche	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 1		€	
8) Investimenti immateriali (esclusi onorari e consulenze)	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 2		€	
9) Spese generali		€	
TOTALE GENERALE		€	

N.B.: Il totale degli investimenti immateriali (punti 8 e 9) non deve superare il 12% degli investimenti materiali (totale punti da 1 a 7). L'importo delle spese generali (onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, punto 9) non deve superare il 10% del costo complessivo del progetto (totale punti da 1 a 8).

7. Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate prima e dopo la realizzazione dell'investimento;

8. Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

ALLEGATO 4.B

MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

RICHIEDENTE:

RAGIONE SOCIALE

Materie prime lavorate per tipologia

quantità

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia

quantità

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Indicare la resa media entro la quale si opera

 %

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO**Materie prime per tipologia****quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Legenda tipo prodotto da inserire

Bio	01	BIO
Qualità controllata L.R. 28/99	02	QC
Denominazione origine riconosciuta	03	DOP
	04	DOP/BIO
	05	IGP
	06	IGP/BIO
Altri prodotti (non rientranti nelle precedenti tipologie)	11	A

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato 4B con i dati aggregati di tutti gli stabilimenti interessati dal progetto;
- Devono essere indicate tutte le materie prime lavorate e le relative produzioni che in domanda sono raggruppate in macrovoci;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità vanno espresse per quanto possibile in tonnellate (anche per il latte lavorato);
- Le quantità di aceto balsamico, succhi, ecc. vanno espresse in ettolitri;
- La colonna n. pezzi è un'integrazione delle due colonne che precedono (in particolare per gli animali vivi, i formaggi, le cosce fresche, i prosciutti, i salumi e le uova oltre ai quantitativi in tonnellate indicare anche il numero dei pezzi);
- Per i fiori recisi va utilizzata esclusivamente la colonna n. pezzi.

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESCELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev.,data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Opere edili complementari:							
1)							
2)							
Prefabbricati:							
1)							
2)							
Impianti fissi:							
Elettrico:							
1)							
2)							
Condizionamento – climatizzazione:							
1)							
2)							
Per celle frigo (refrigerazione, atmosfera controllata):							
1)							
2)							
Termico:							
1)							
2)							
Idrico:							
1)							
2)							
Depurazione:							
1)							
2)							
Antincendio:							
1)							
2)							

Controllo e sorveglianza:							
1)							
2)							
Telefonico, trasmissione dati:							
1)							
2)							
Per la produzione di energia da fonti rinnovabili:							
1)							
2)							
Altro:							
1)							
2)							
Impianti, macchinari e attrezzature specifiche:							
per ritiro e ricezione							
1)							
2)							
per macellazione							
1)							
2)							
per lavorazione tal quale							
1)							
2)							
per trasformazione							
1)							
2)							
per magazzini stagionatura							
1)							
2)							
per confezionamento							
1)							
2)							
fissi per movimentazione							
1)							
2)							

recupero e smaltimento rifiuti e sottoprodotti agroindustriali							
1)							
2)							
Altro							
1)							
2)							
Macchinari e attrezzature generiche:							
Per movimentazione:							
1)							
2)							
Per trasporto:							
1)							
2)							
Per pesatura:							
1)							
2)							
Per pulizia ambienti:							
1)							
2)							
Per punto vendita:							
1)							
2)							
Per laboratorio:							
1)							
2)							
Per spogliatoi:							
1)							
2)							
Hardware:							
1)							
2)							
Altro:							
1)							
2)							

Investimenti immateriali							
Acquisto di software:							
1)							
Creazione e/o implementazione siti internet:							
1)							
Acquisto di brevetti e licenze:							
1)							

N.B.:

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione asseverata da professionista/i di provata esperienza, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

Nel caso la spesa riguardi interventi di completamento di strutture e/o impianti già in essere, è ammessa la presentazione di un'unica offerta.

Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e asseverato da professionista/i di provata esperienza.